

ALLEGATO "B" REP. 95298 RACC. 40275

STATUTO DELLA FONDAZIONE

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

E' costituita ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, del codice civile e della normativa in materia, la Fondazione denominata "**FONDAZIONE ALTRE PAROLE - LA PROFONDITA' DEL BENESSERE IN ONCOLOGIA**".

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore.

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore la Fondazione assumerà la denominazione "**FONDAZIONE ALTRE PAROLE - LA PROFONDITA' DEL BENESSERE IN ONCOLOGIA - ETS**".

La sede della Fondazione è in Comune di Montebelluna, Via Montello n. 6.

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

ARTICOLO 2

SCOPI E ATTIVITA'

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale, finalizzate a fornire assistenza di qualunque natura alle persone affette da patologie tumorali in genere ed ai loro familiari.

Le attività che si propone di svolgere per il raggiungimento delle predette finalità, sono quelle di cui alle lettere seguenti dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017:

* lett. c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;

* lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonchè le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

* lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

* lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno nel:

- fornire assistenza di qualunque natura alle persone affette da patologie tumorali in genere ed ai loro familiari;

- favorire la promozione e lo sviluppo di progetti e di iniziative di sostegno per le persone colpite da tali malattie e per i loro familiari, con particolare attenzione alla qualità della vita;

- svolgere attività di ricerca scientifica nell'ambito delle malattie tumorali in genere e prevalentemente orientata agli aspetti correlati alla qualità della vita del paziente. Lo svolgimento della stessa avviene attraverso specifiche convenzioni stipulate con Università, Enti di ricerca ed altre Fondazioni che la svolgono direttamente;

- svolgere attività di beneficenza indiretta di cui all'art. 30, comma 4, della Legge 28 gennaio 2009, n. 2, a favore di Università, Enti di ricerca ed altre Fondazioni che svolgono attività di ricerca scientifica e di formazione nell'ambito delle malattie tumorali in genere e prevalentemente orientata agli

- aspetti correlati alla qualità della vita del paziente;
- svolgere attività di assistenza sociale e socio-sanitaria a favore di pazienti oncologici in ambito ospedaliero ed extra ospedaliero secondo i principi delle "*medical humanities*", attraverso l'impiego di personale volontario e/o di partecipanti ad attività di formazione svolte dalla Fondazione stessa come di seguito specificato;
 - formazione per la preparazione di personale specializzato da utilizzare all'interno dell'organizzazione per l'attività di assistenza sociale e socio-sanitaria;
 - promozione o gestione di iniziative atte alla diffusione in forma elettronica, cartacea e tramite seminari e convegni dei principi delle "*medical humanities*" applicati all'assistenza del paziente oncologico, fondata sulla centralità della persona ammalata.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al presente articolo, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione si prefigge di operare su tutto il territorio nazionale e, in piena autonomia, di coordinare la propria attività con quella di Enti pubblici e privati operanti nel medesimo settore.

La Fondazione ha possibilità di aggregarsi con altre Istituzioni che persegono scopi analoghi, similari o complementari, nelle forme consentite dalla legislazione di settore.

ARTICOLO 3 PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale suddette.

Il patrimonio della Fondazione è composto dai beni ricevuti in dotazione come da atto costitutivo, nonché da quelli successivamente acquisiti e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017; tale patrimonio potrà essere incrementato:

- con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili secondo la volontà dei donatori nonché:
- con le rendite e i proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- dai ricavi derivanti da eventuali attività connesse o accessorie;
- con eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione nel lungo periodo del suo valore.

Per l'adempimento dei propri fini la Fondazione può disporre del Fondo di gestione costituito:

- a) dalle rendite, dai proventi derivanti dal patrimonio e dagli avanzi di gestione, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- b) da eventuali contributi, donazioni o disposizioni testamentarie fatti da enti

- o da privati, aventi ad oggetto qualsiasi bene materiale od immateriale, che non siano espressamente destinati al patrimonio;
- c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- d) dalle entrate derivanti dalle attività istituzionali, dalle attività di raccolta fondi e dalle attività diverse;
- e) dai proventi derivanti dalle attività svolte dalla Fondazione nel rispetto delle norme previste dal presente Statuto.

Tutte le risorse della Fondazione comprensive di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate saranno utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione.

ARTICOLO 4 **ORGANI**

Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo;
- l'Organo di Revisione Legale dei conti (eventuale).

ARTICOLO 5 **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 6 (sei) ad un massimo di 8 (otto) membri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente.

Gli Amministratori, che durano in carica a tempo indeterminato, svolgono le proprie funzioni gratuitamente, fatto salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Nel caso in cui cessi dalla carica un Amministratore (per dimissioni e/o per qualsiasi altro motivo) gli Amministratori rimasti nominano un nuovo Amministratore in sostituzione di quello cessato.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni di cui all'art. 2382 c.c..

ARTICOLO 6 **ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, che esercita con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

Il Consiglio provvede:

- ad eleggere il Presidente, il Vice Presidente ed i Consiglieri (fatta eccezione per le prime nomine che avvengono ad opera dei soci fondatori in sede di costituzione);
- ad approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- definire gli obiettivi ed i programmi da attuare per il conseguimento degli scopi della Fondazione e a verificare la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa ai programmi definiti;
- ad approvare, ove previsto dalla normativa di settore, anche il bilancio sociale sulla base delle disposizioni indicate dalla disciplina tempo per tempo vigente;
- a deliberare tutti i provvedimenti in ordine alla nomina, alla sospensione ed al licenziamento del personale dipendente, nel rispetto dei contratti di lavoro e delle leggi vigenti in materia;

- ad approvare le modifiche dello statuto ed i regolamenti di funzionamento interno;
- a determinare le modalità di attribuzione al patrimonio o al fondo di gestione delle risorse di qualsiasi natura, derivanti alla Fondazione nei casi non espressamente disciplinati dal presente Statuto o nei casi dubbi;
- a stabilire le modalità di valutazione dell'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente in funzione dell'attività da organizzare e da programmare per il futuro;
- ad indicare le priorità e ad emanare le conseguenti direttive generali dell'azione amministrativa per la gestione da parte dei responsabili dei vari servizi;
- a valutare la qualità dei servizi erogati e ad assumere le iniziative necessarie per il loro costante miglioramento;
- a nominare ed a revocare il Segretario, determinandone preventivamente le funzioni e le competenze in apposito regolamento. Nel caso in cui le funzioni di Segretario siano affidate a persona estranea alla pianta organica del personale, la lettera di incarico dovrà indicare la sua durata, le funzioni e le competenze da svolgere ed il relativo compenso;
- a nominare ed a revocare l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione Legale;
- a deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione, alla devoluzione del patrimonio residuo ed alla nomina di uno o più liquidatori;
- a ratificare entro 60 (sessanta) giorni le eventuali ordinanze del Presidente assunte per motivi d'urgenza;
- a cooptare i propri membri nei limiti di quanto stabilito dal precedente articolo 5;
- a deliberare su ogni altro atto dell'Ente non attribuito espressamente alla competenza del Segretario.

ARTICOLO 7

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, o quando ne facciano espressa richiesta almeno 2 (due) Consiglieri, mediante avviso scritto o mediante e-mail o posta elettronica certificata (PEC) da inviare a ciascun membro almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e delibera validamente a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Per ogni modifica statutaria è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono comunque valide - anche se non convocate - quando intervengano tutti i Consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo, questi ultimi se non presenti, dichiarino di essere stati preventivamente informati della riunione e siano informati sugli argomenti da trattare.

Coloro che hanno interesse su alcuni argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni consiliari devono essere ugualmente computati al fine del quorum costitutivo, mentre avranno il dovere di astensione dal partecipare o dall'esprimere il proprio voto sui predetti argomenti.

Le votazioni vengono fatte per appello nominale.

I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consiliari consecutive decadono dalla carica e la decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso, dopo l'instaurazione del contraddirittorio con l'interessato.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi, in caso di necessità, anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che:

- a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, alla votazione contestuale sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- c) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

La riunione del Consiglio di Amministrazione è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario.

ARTICOLO 8 **PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE**

Il Presidente della Fondazione convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ha la relativa legale rappresentanza, nonché la legittimazione processuale attiva e passiva.

Il Presidente garantisce, in armonia con le determinazioni consiliari, il corretto perseguimento delle finalità dell'Ente.

Il Presidente può conferire a singoli Consiglieri incarichi per l'istruttoria di affari determinati.

In caso di necessità ed urgenza, il Presidente può emettere ordinanze su materie di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di quest'ultimo entro il termine di 60 (sessanta) giorni.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume le sue funzioni il Vice Presidente, e, in caso di assenza di entrambi, il Consigliere più anziano di età.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in tutte le competenze, nei casi di impedimento o di impossibilità di questi.

ARTICOLO 9 **SEGRETARIO**

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che all'atto dell'incarico ne determina durata, funzioni, compiti, responsabilità e compenso.

Il Segretario predisponde gli atti del Consiglio di Amministrazione ed adotta ogni provvedimento di gestione necessario al buon funzionamento dell'Ente nell'ambito delle direttive fornite dal Consiglio e delle competenze da questi

attribuitegli, assumendone le relative responsabilità tecniche, finanziarie ed amministrative.

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione con funzioni di verbalizzante, ed in tale sua veste garantisce la legittimità degli atti sottoscrivendo, unitamente al Presidente ed ai Consiglieri, i relativi verbali.

ARTICOLO 10 **PERSONALE E COLLABORATORI**

L'Ente può avvalersi di personale dipendente i cui diritti, doveri, attribuzioni e responsabilità sono disciplinati dallo statuto e da un apposito regolamento, in armonia con la vigente normativa in materia di lavoro e comunque nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il Segretario è responsabile della gestione tecnica dei servizi.

ARTICOLO 11 **ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO**

L'esercizio dell'Ente inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

L'Ente, ove lo ritenga opportuno, approva il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio interessato.

Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno, e nel caso di obiettive condizioni di difficoltà nella predisposizione dei dati contabili necessari, entro il 31 (trentuno) maggio, l'Organo di Amministrazione approverà il bilancio di esercizio, redatto alla chiusura dell'esercizio precedente dal medesimo organo in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo Settore, anche nella forma semplificata di rendiconto per cassa, ove ne ricorrono i presupposti, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terso Settore, qualora i limiti dimensionali stabiliti dalla norma ne impongano il deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostruzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

La Fondazione non ha scopo di lucro ed è pertanto vietata la distribuzione di utili ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi.

ARTICOLO 12 **ORGANO DI CONTROLLO**

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente (fatta eccezione per le prime nomine che avvengono ad opera dei soci fondatori in sede di costituzione) nomina l'Organo di Controllo che potrà essere monocratico o collegiale.

L'Organo di Controllo dura in carica per un triennio, ed i suoi componenti sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo in composizione collegiale è composto da 3 (tre) membri e provvede a nominare al suo interno il Presidente del Collegio in occasione della prima riunione.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità

sociale della Fondazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. n. 117/2017.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora i membri dell'Organo di Controllo siano iscritti al Registro dei Revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

ARTICOLO 13

ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

E' nominato, nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017 ed è formato da un Revisore Unico o da un Collegio composto da 3 (tre) membri, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

L'organo dura in carica per tre esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili. I componenti del Collegio, ove costituito, provvedono a nominare il Presidente in occasione della loro prima riunione.

A norma di quanto previsto dal precedente articolo 12 l'incarico di Revisore Legale può essere assunto anche dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Revisione Legale garantisce la regolarità degli adempimenti contabili dell'Ente e redige apposita relazione in sede di approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa.

Ai componenti dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione può essere attribuito un compenso per la funzione svolta, compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 14

SCIOLIMENTO E DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, e la devoluzione del suo patrimonio, in conformità a quanto previsto al comma successivo, saranno decisi dal Consiglio di Amministrazione, con delibera da adottarsi con voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei componenti in carica e sentito il parere dell'Organo di Controllo.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Statale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni stabilite nella delibera del Consiglio di Amministrazione di scioglimento.

Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 9 del CTS.

ARTICOLO 15

LIBRI DELLA FONDAZIONE

Oltre alle scritture prescritte dalle norme di legge ai fini contabili e fiscali la Fondazione tiene:

- a) il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

Il libro indicato alla lettera a) è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione e deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta. Il libro di cui alla lettera b) è tenuto a cura dell'Organo di

Controllo.

ARTICOLO 16
NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 17
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Fintanto che la Fondazione non sarà iscritta al RUNTS, opererà ai sensi della Legge n. 460/1997 e successive modifiche e integrazioni e svolgerà le attività previste dal previgente statuto allegato al verbale di consiglio di amministrazione di fondazione del 28 gennaio 2016, a rogito del Notaio Vito Guglielmi di Arzignano, Rep. n. 56555, Racc. n. 17635, registrato a Valdagno il 2 febbraio 2016, al n. 923 Serie 1T.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

F.to Fernando Gaion

" Paolo Talice